

---

**Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del reddito  
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici  
Direzione Centrale Comunicazione  
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali**

**Istruzioni per l'iscrizione nell'elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 ottobre 2014.**

1.Premessa – 2.Soggetti ammessi – 3.Requisiti – 4.Presentazione della domanda – 5.Variazione della domanda – 6.Termini per la presentazione delle domande – 7.Cancellazione dall'elenco – 8.Modalità di pagamento – 9.Pubblicazione dell'elenco – 10.Comunicazioni – 11.Informativa resa ai concorrenti ai sensi dell'art. 13 del Codice privacy (decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196)

## **1. PREMESSA**

L'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale, un contributo economico per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

A tal fine l'INPS, in conformità con quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 ottobre 2014, istituisce l'elenco, per gli anni 2014 e 2015 delle strutture scolastiche eroganti servizi per l'infanzia aderenti alla misura sperimentale sopra menzionata.

Con la presente comunicazione l'Istituto fornisce le istruzioni per l'iscrizione nell'elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia di cui art. 4, c. 24, lett. B) della L. 92/2012.

## **2. SOGGETTI AMMESSI**

Le strutture eroganti servizi per l'infanzia ammesse all'inserimento sono:

- le strutture appartenenti alla rete pubblica dei servizi per l'infanzia;
- 
- le strutture private accreditate con la rete pubblica o comunque autorizzate all'erogazione di servizi per l'infanzia con provvedimento dell'ufficio competente del Comune o della Regione di appartenenza.

## **3. REQUISITI**

Le strutture richiedenti l'iscrizione al suddetto elenco, siano esse appartenenti alla rete pubblica o private accreditate, dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- 1) regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa;
- 2) conformità, sotto il profilo normativo generale, alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, (norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, ed al rispetto degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n.68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- 3) conformità alla normativa antincendio.

Le strutture private accreditate, oltre ai sopracitati requisiti, dovranno inoltre:

- a) essere accreditate presso il comune di appartenenza o la regione di appartenenza;
- b) possedere l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento della struttura rilasciata dal SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), per i casi in cui non sia previsto il SUAP dalla normativa locale, detto requisito deve considerarsi posseduto anche nel caso in cui sia stata presentata denuncia di inizio attività con contestuale richiesta di provvedimento all'ufficio competente;
- c) essere iscritte alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura), o di essere esentati da iscrizione alla C.C.I.A.A. (ad esempio ONLUS).

Il possesso dei predetti requisiti deve sussistere dal momento di presentazione della domanda e permanere fino al 31 luglio 2016, data ultima di validità dell'elenco, salvo esclusioni o cancellazioni anticipate dall'elenco stesso.

La verifica dei requisiti sarà effettuata dall'Istituto in qualsiasi momento lo ritenga opportuno. La mancanza di anche uno solo dei requisiti richiesti, comporterà l'esclusione dall'elenco della struttura scolastica.

## **4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda va presentata all'INPS esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi del portale dell'Istituto, accessibili tramite PIN direttamente attraverso il seguente percorso: [www.inps.it](http://www.inps.it) home> servizi on line> per tipologia di utente> aziende, consulenti e professionisti> Elenco strutture eroganti servizi per l'infanzia ISCRIZIONE.

Si precisa dunque che, ai fini della presentazione della domanda, la struttura interessata dovrà munirsi preventivamente ed in tempo utile del PIN "dispositivo" necessario per l'accesso ai servizi on-line dell'Istituto (per le modalità di richiesta e rilascio del PIN dispositivo si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare INPS n. 50 del 15 marzo 2011).

Le strutture già presenti in elenco per il primo anno di sperimentazione, che non siano state escluse o non si siano cancellate, qualora intendano iscriversi anche per gli ulteriori due anni di sperimentazione, dovranno accedere alla procedura solo per dichiarare la permanenza dei requisiti di cui al precedente punto 3.

Le strutture non ancora iscritte dovranno, in sede di presentazione della domanda, indicare o confermare, i seguenti dati:

**Titolo: Istruzioni per l'iscrizione nell'elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia**

- numero di matricola INPS o elemento identificativo INPS – gestione dipendenti pubblici o codice fiscale del titolare nel caso di strutture senza dipendenti;
- nome identificativo della struttura;
- sede (Indirizzo; comune; provincia);
- partita IVA o codice fiscale;
- dati identificativi del legale rappresentante della struttura privata (codice fiscale; nome; cognome; data e luogo di nascita).

La struttura richiedente dovrà inoltre:

- indicare i riferimenti bancari per il pagamento nome della banca, n° agenzia, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto). In caso di strutture gestite da comuni o da enti pubblici, è possibile inserire il proprio numero di contabilità speciale di Tesoreria Unica intestato al comune, ai sensi della legge n.720/1984 e successive modifiche e integrazioni;
- indicare un indirizzo PEC o e-mail per la ricezione delle comunicazioni dell'Istituto.

Per i casi in cui una persona giuridica gestisca più strutture eroganti servizi per l'infanzia e sia autorizzata all'accantonamento contributivo, la persona giuridica privata dovrà procedere all'iscrizione di tutte le singole strutture con una sola domanda utilizzando la stessa matricola INPS; mentre la persona giuridica pubblica, dovrà inserire in ogni singola domanda il proprio Codice Fiscale unitamente ad un numero progressivo di 5 caratteri (es: cf00001; cf00002; etc..) per ogni struttura da iscrivere.

## 5. VARIAZIONI DELLA DOMANDA

Le strutture si impegnano a comunicare all'INPS, attraverso il medesimo canale telematico di iscrizione nell'elenco, l'eventuale variazione di anche uno solo dei dati richiesti dalla domanda, intervenuti in corso di iscrizione nell'elenco. L'Istituto provvederà all'aggiornamento dei dati oggetto di variazione nell'elenco.

## 6. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'iscrizione nell'elenco sarà consentita dalla data di pubblicazione delle presenti istruzioni sul sito web dell'Istituto ([www.inps.it](http://www.inps.it)), fino alla chiusura del triennio di sperimentazione, ossia fino al 31 dicembre 2015.

## 7. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Le strutture iscritte potranno chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dall'elenco. La richiesta di cancellazione dovrà essere presentata entro il giorno 15 del mese.

La rinuncia all'iscrizione nell'elenco delle strutture aderenti alla sperimentazione potrà essere effettuata esclusivamente via web, nel portale Internet dell'Istituto ([www.inps.it](http://www.inps.it)) accedendo con le medesime modalità con cui si è presentata la domanda di iscrizione. Analoga comunicazione dovrà essere data immediatamente dalla struttura alle madri lavoratrici beneficiarie, al fine di consentire loro la variazione della struttura scolastica prescelta.

Nel caso in cui la cancellazione sia dovuta alla perdita di uno dei requisiti di cui al paragrafo 3, la struttura dovrà darne immediata comunicazione all'INPS ed alle madri lavoratrici beneficiarie che abbiano scelto la struttura medesima.

## 8. MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Istituto effettuerà il pagamento del servizio fornito esclusivamente dalle strutture indicate dalle madri aggiudicatrici del beneficio di cui all'art.4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92.

Secondo quanto disposto dall'art. 2 del Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2014, il pagamento sarà corrisposto direttamente dall'INPS fino ad un massimo di 600,00 euro mensili per ogni bambino e per un periodo massimo di sei mesi, sulla base delle mensilità concesse all'aggiudicataria e sarà erogato, nei termini di legge, a seguito dell'invio alla sede provinciale INPS territorialmente competente da parte della struttura, della richiesta di pagamento, in cui dovranno essere riportati:

- il nominativo ed il codice fiscale della madre lavoratrice;
- il dettaglio dei mesi di servizio fruiti (es. dicembre 2014, gennaio 2015...);
- il nome ed il codice fiscale del minore iscritto alla struttura.

Le strutture presenti nell'elenco, sono altresì tenute ad inviare presso la propria sede provinciale INPS territorialmente competente, unitamente alla richiesta di pagamento, il modello di delegazione liberatoria e la dichiarazione della madre beneficiaria di utilizzo del contributo economico, allegati alle presenti istruzioni. In mancanza, l'Istituto non provvederà al pagamento delle predette richieste afferenti alla fruizione dei suddetti servizi all'infanzia.

Le richieste di pagamento dovranno essere intestate all'Istituto. Qualora le richieste siano effettuate mediante emissione di fattura, si ricorda che le fatture stesse dovranno pervenire tramite sistemi di fatturazione elettronica di cui all'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni (circolare n. 30 del 3 marzo 2014).

Le richieste di pagamento non potranno avere ad oggetto periodi di fruizione dei servizi per l'infanzia successivi al 31 luglio 2016.

L'Istituto provvederà a recuperare le somme erogate alle strutture che abbiano prodotto dichiarazioni risultate mendaci a seguito dei controlli.

## 9. PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO

L'elenco di cui alla presente comunicazione è consultabile sul sito internet Istituzionale ([www.inps.it](http://www.inps.it)) attraverso il seguente percorso: [www.inps.it](http://www.inps.it) home>avvisi e concorsi>avvisi.

## 10. COMUNICAZIONI

---

L'Istituto provvederà a comunicare, a mezzo posta elettronica certificata, ad ogni struttura il nominativo delle madri aggiudicatarie del beneficio, nonché il numero di mesi di beneficio concesso. Saranno inoltre comunicate, stesso mezzo, tutte le variazioni, esclusioni o rinunce relative al beneficio stesso.

Le predette comunicazioni non autorizzano l'automatica emissione delle richieste di pagamento nei confronti dell'Istituto, in assenza di preventivo consenso della madre espresso nella dichiarazione della madre beneficiaria di utilizzo del contributo economico di cui al punto 8.

### **11. INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CODICE PRIVACY (DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 GIUGNO 2003, N. 196)**

INPS, in qualità di titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali che riguardano il soggetto richiedente, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione della domanda, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Il trattamento dei dati avverrà anche con l'utilizzo di strumenti elettronici a opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e istruiti. Attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, eccezionalmente potranno conoscere i dati di cui sopra altri soggetti che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto di Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto.

I dati personali del richiedente potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che riguardano il richiedente.

Inps informa, infine, che è nelle facoltà del richiedente esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura competente all'istruttoria.

Il Direttore generale  
Mauro Nori